COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Decorato con Medaglia d'Oro al Merito Civile

COPIA

Registro Generale n. 100

ORDINANZA
N. 85 DEL 07-10-2026

Ufficio: SERV. POLIZ.MUN.

Oggetto: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti sul territorio comunale da applicare dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

· con deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 23/09/2023 la Regione del Veneto ha aderito al progetto "MOVE- IN" (monitoraggio veicoli inquinanti) approvato dalla Regione Lombardia, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, e per il monitoraggio e sull'uso effettivo del veicolo e sullo stile di guida adottato;

· con deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 25/10/2023 è stato approvato l'Accreditamento dei Telematic Service Povider in attuazione del progetto "MoVe-In" di cui alla Deliberazione della Giunga Regionale n. 1045 del 23/08/2022. Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse e schema di protocollo d'intesa;

· con successivo Decreto n.230 del 20/11/2023 la Giunta Regionale del Veneto – il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha approvato i documenti tecnici correlati all'attuazione del progetto "MoVe-In" in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.1279 del 25/03/2023;

· il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento

dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

· il D.L. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

· il 15 aprile 2025 è stato approvato con D.G.R.V. n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

· la deliberazione della giunta regionale n. 1005 / dgr del 02/09/2025 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105";

· con la L.R. n. 22/2026 "Misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155" la Regione del Veneto ha approvato, nell'ambito dei divieti di transito veicolare la deroga all'introduzione della limitazione a livello di allerta verde dei veicoli immatricolati in categoria Euro 5 ed alimentati a diesel;

· con la D.G.R.V. n. 1024/2026 La Regione del Veneto ha aggiornato il P.R.T.R.A. introducendo apposite misure compensative e temporanee in applicazione all'art. 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 al fine di compensare le modifiche apportate con la succitata L.R. n. 22/2026;

Riconosciuto che:

● nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 21 settembre 2027, la Regione Veneto ha illustrato le misure di contenimento degli inquinanti atmosferici disposte per l'anno 2026/2027, consistenti per quanto concerne la circolazione veicolare nel mantenimento delle categorie di veicoli soggetti alle limitazioni al traffico e con estensione del periodo giornaliero di limitazioni alla circolazione fino alle 19:30";

● la stazione di riferimento per il Comune di San Stino di Livenza è quella denominata "Portogruaro";

● ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

● l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

● in data 24 settembre 2026 si è tenuto un incontro il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni anche in materia di limitazioni al traffico ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 21/09/2026;

Visti:

· la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
· il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

· la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

· l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

· gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

· la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

DI REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. Allerta 0 Livello VERDE, Allerta livello 1 ARANCIO e 2 ROSSO - valido dal 1° ottobre 2026 al 18 dicembre 2026 e dal 7 gennaio 2027 al 30 aprile 2027:

1.1. divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;

1.1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

1.1.6. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;

2. Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO valido dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 -misura aggiuntiva al punto 2-:

3.1. divieto di circolazione e uso 24h dal lunedì alla domenica, per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1. Macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;

3. Divieto dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.

4. L'ambito territoriale di applicazione delle limitazioni sopradescritte è quello indicato nella planimetria di cui all'allegato "A" del presente provvedimento;

5. I livelli di allerta 1 ARANCIO, 2 ROSSO e 2 ROSSO PROLUNGATO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

6. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale, secondo modalità attuative che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente;

7. Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE con motivazioni sociali, economici, di salute:

7.2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
7.3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
7.4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
7.5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
7.6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
7.7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
7.8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
7.9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
7.10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
7.11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
7.12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
7.13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
7.14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
7.16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
7.18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

7.19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
7.20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
7.21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
7.22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
7.23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
7.24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
7.25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
7.26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
7.27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
7.28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
7.29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
7.30. veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

8. Deroghe/esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10, 8.23 e 8.30, che sono sostituite come di seguito indicate **con motivazioni sociali, economici, di salute**:
8.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
8.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di San Stino di livenza che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
8.3. la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto "MoVe-In" non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;
8.4 per i soli veicoli di categoria N a propulsione diesel aventi motore con omologa ambientale superiore ad euro 4, qualora vi siano effettivi impatti penalizzanti per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR;

AVVERTE

che, incaricato della vigilanza sul rispetto alle disposizioni sopraindicate, ivi compresi l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, è il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Che la violazione alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono punite, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

Che le prescrizioni sopradescritte avranno efficacia con data decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

In alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

D I S P O N E

La pubblicazione all'albo pretorio dell' ente del presente atto nonché la sua trasmissione ai soggetti come di seguito indicati:

- CITTA' METROPOLITANA
- ULSS4 - VENETO ORIENTALE

STAZIONE CARABINIERI DI SAN STINO DI LIVENZA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Munari Ermanno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Munari Ermanno

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Munari Ermanno